REGOLAMENTO (CE) N. 591/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/97 ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 ([4]), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo;

considerando che, in base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 17 marzo 1999, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 30 aprile 1999, di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che, di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate il 16 marzo 1999 e sospendere fino al 30 aprile 1999 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate il 16 marzo 1999 nel quadro del regolamento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati nella misura del 25 % dei quantitativi richiesti.

2. Fino al 30 aprile 1999, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 17 marzo 1999, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 19 marzo 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

([1]) GU L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
([2]) GU L 186 del 16. 7. 1997, pag. 9.
([3]) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
([4]) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.